



CL-02-18-04/2341/2018/X

V e A. J. S.

Oggetto: Interrogazione ordinaria orale in V Commissione n. 2341 dei Consiglieri Daniele Valle (primo firmatario) e Nadia Conticelli su "Piano Antismog. Problematiche e costi per il lavoro degli artigiani e dei commercianti che utilizzano mezzi euro 3 e inferiori per lo svolgimento delle proprie attività" - elementi di riscontro.

In riferimento all'interrogazione in oggetto, di seguito vengono analizzati per punti gli argomenti ad essa afferenti.

1) Multe inflitte a carico degli artigiani e dei lavoratori costretti ad usare per la loro attività un mezzo Euro 3.

Nel periodo in cui sono in vigore i **provvedimenti di limitazione alla circolazione**, l'inosservanza dei divieti previsti dalle ordinanze sindacali sarà oggetto di sanzioni ai sensi delle disposizioni dettate dall'articolo 7 comma 13 bis del Codice della Strada:

"...Chiunque, in violazione delle limitazioni previste ai sensi della lettera b) del comma 1, circola con veicoli appartenenti, relativamente alle emissioni inquinanti, a categorie inferiori a quelle prescritte, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 163 a euro 658 e, nel caso di reiterazione della violazione nel biennio, alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da quindici a trenta giorni ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. "

2) A quanto ammonterebbero le multe che scatterebbero automaticamente in caso di sfioramento dei limiti sui vari territori

Ad oggi le procedure di infrazione sulla qualità dell'aria in capo allo Stato Membro Italia (due in corso, la 2147 del 2014 relativa al PM10 e la 2043 del 2015 relativa al Biossido di Azoto) non sono pervenute al grado massimo di giudizio da parte della Corte di Giustizia Europea. Di conseguenza non esiste una quantificazione certa dell'eventuale sanzione da comminare allo Stato. Non è presente ad oggi altra casistica simile a carico di altri Stati dell'Unione Europea. Si riporta nell'Allegato I (STIMA DELLA SANZIONE PER INOTTEMPERANZA DEI LIMITI DI QUALITA' DELL'ARIA DEFINITI DALLA DIRETTIVA 2008/50/CE PER L'INQUINANTE PM10) la stima, calcolata applicando la normativa di riferimento e riferita ad una singola procedura di

infrazione, che potrà ammontare ad una cifra compresa tra i 145 e 2.900 milioni di euro per l'Italia.

3) Possibilità da parte dei Comuni coinvolti dai limiti di fare delle deroghe ad hoc in base ai bisogni individuati sul proprio territorio.

Con deliberazione della Giunta regionale 42-5805 del 20 ottobre 2017, la Regione Piemonte ha adottato una serie di misure (strutturali, riportate nell'allegato III, e temporanee omogenee, riportate nell'allegato I) previste dall'Accordo di Bacino Padano. In particolare la misura strutturale al punto a) dell'allegato III, relativa alla limitazione alla circolazione dei veicoli Euro III diesel, rappresenta un'estensione delle precedenti limitazioni introdotte dal Piano Stralcio Mobilità, con particolare riferimento alla dgr. n. 64-6526 del 23 luglio 2007.

Successivamente, con deliberazione della Giunta regionale 57-7628 del 28 settembre 2018, la Regione Piemonte ha adottato uno schema di ordinanza tipo, al fine di consentire un'attuazione omogenea sul territorio regionale delle misure strutturali e temporanee omogenee. Le deroghe previste nello schema di ordinanza tipo per le misure strutturali rappresentano un set minimo che dovrà essere attuato in maniera coerente dai comuni coinvolti dal provvedimento. Eventuali inosservanze potrebbero pregiudicare il corretto svolgimento del bando di finanziamento relativo alla sostituzione/conversione dei mezzi maggiormente inquinanti. Inoltre una eventuale estensione creerebbe incongruenze rispetto alla pregressa pianificazione. Relativamente alle misure temporanee omogenee, rappresentando una misura sperimentale e di recente attuazione, possono essere previste ulteriori deroghe da parte dei comuni, in relazione a specifiche esigenze territoriali, come indicato al fondo del punto 6 allegato 1 della deliberazione sopra citata.

4) Esenzioni per i mezzi delle amministrazioni comunali in riferimento alla limitazione della circolazione

In riferimento ai mezzi delle amministrazioni comunali, lo schema di ordinanza tipo, adottato con dgr. 57-7628 del 28 settembre 2018, prevede ai punti 4.4 e 4.12 alcune deroghe che potrebbero riguardare i suddetti mezzi, in funzione del loro utilizzo. In particolare i suddetti punti, recitano rispettivamente:

- "veicoli delle Forze Armate, degli Organi di Polizia, dei Vigili del Fuoco, dei Servizi di Soccorso, della Protezione Civile in servizio e autoveicoli ad uso speciale adibiti alla rimozione forzata di veicoli, veicoli destinati a interventi su mezzi o rete trasporto pubblico, veicoli destinati alla raccolta rifiuti e nettezza

urbana, veicoli adibiti ai servizi pubblici di cattura animali vaganti e raccolta spoglie animali.”

- “veicoli delle aziende e degli enti di servizio pubblico in pronto intervento dei quali sia dimostrata la funzione e la destinazione ad interventi tecnico-operativi indilazionabili, e i mezzi di servizio del Bike Sharing. Veicoli privati utilizzati dal personale dipendente delle aziende e degli enti di servizio pubblico in pronto intervento, se in turno di reperibilità e in caso di richiesta di intervento, al fine di raggiungere nel più breve tempo possibile le sedi di servizio per recuperare il mezzo di proprietà dell’ente di appartenenza; l’interessato dovrà dimostrare la condizione di reperibilità con apposita documentazione rilasciata dall’azienda o ente di appartenenza (accompagnati da idonea documentazione)”.

5) Valutazioni circa il coinvolgimento del MISE per creare, oltre ai contributi a fondo perduto, anche un fondo di garanzia per chi sostituisce il veicolo e fa un finanziamento.

La Direzione Competitività del Sistema Regionale ha attivato nell’ambito del POR FESR 2014/2020 uno strumento di garanzia per facilitare l’accesso al credito delle Pmi per finanziamenti bancari a fronte di investimenti che possono contemplare anche acquisto di automezzi, purchè strettamente finalizzati all’attività dell’azienda (**Fondo Tranché Cover** <http://www.regione.piemonte.it/attivitaProduttive/web/fondi-strutturali-por-fesr-2014-2020/bandi-e-finanziamenti/fondo-tranche-cover-piemonte>).

Nell’ambito del Programma pluriennale per le attività produttive 2018/2020 è in attivazione (operatività dal primo trimestre 2019) un ulteriore strumento di agevolazione dell’accesso al credito delle Pmi: si tratta del supporto all’integrazione dei fondi rischi dei Confidi subordinato al rilascio, da parte di questi ultimi, di nuove garanzie in favore delle Pmi piemontesi per finanziamenti a fronte di investimenti che possono contemplare anche acquisto di automezzi, purchè strettamente finalizzati all’attività dell’azienda.

Per quanto attiene i 200 milioni richiamati dall’interrogazione di cui alla legge regionale 17 del 2018, a seguito dell’incontro del 20 novembre u.s. tra le direzioni regionali coinvolte e le Associazioni di categoria delle diverse filiere interessate, sono state date le seguenti indicazioni:

in generale le diverse misure saranno attivate a partire dal mese di marzo 2019 e si cercherà di utilizzare modalità omogenee al fine di mantenere alto l’interesse degli istituti di credito. Le proposte delle misure sono state presentate dalle diverse direzioni regionali e sono stati concordati successivi incontri di settore per approfondire le diverse specificità. È inoltre stato chiesto alle associazioni di far pervenire entro tempi stretti eventuali proposte di modifica o chiarimento delle

suddette misure. Durante l'incontro la Direzione Competitività del sistema regionale ha inoltre ricordato che il Fondo Centrale di Garanzia è operativo e che gli uffici stanno progettando con il MISE la costituzione di sezioni speciali regionali del Fondo finalizzate alla garanzia diretta e alla controgaranzia, sempre con riferimenti ai finanziamenti concessi alle Pmi piemontesi. Al fine di massimizzarne l'efficacia, le sezioni speciali saranno costituite e opereranno dopo l'entrata in vigore della riforma riguardante il Fondo Centrale.

FIRMATO IN ORIGINALE

(documento trattato in conformità al provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 243 del 15 maggio 2014)